



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Antincendi e Protezione Civile  
Cassa Provinciale Antincendi

Via Secondo da Trento, 2 - 38100 Trento  
Tel. 0461/492312 - Fax 492315  
C.F. e P.IVA 00337460224

Egregio Signor  
dott. Flavio Vender  
Dirigente del Servizio legislativo

Trento, 8 febbraio 2006

S E D E

Prot. n. 2707 /CPA/RC

e, p.c. Egregio Signor  
Silvano Grisenti  
Assessore alle Opere pubbliche,  
Protezione civile e Autonomie locali

Egregio Signor  
dott. ing. Claudio Bortolotti  
Dirigente generale del Dipartimento  
protezione civile e tutela del territorio

Egregio Signor  
Cappelletti Sergio  
Presidente della Federazione  
provinciale dei corpi VVF volontari

LORO SEDI

Oggetto: richiesta parere.

L'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, come modificato con l'art. 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che:

"Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

Da un'interpretazione letterale della norma si evince che i soggetti beneficiari delle agevolazioni di che trattasi sono: le associazioni di volontariato iscritte nei registri

di cui all'articolo 6 della *legge 11 agosto 1991, n. 266* e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nell'ambito delle quali non si inquadrano i Corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino, istituiti a livello comunale in base alla *legge regionale 20 agosto 1954, n. 24* e successive modificazioni e integrazioni.

Peraltro, per quanto attiene l'aspetto oggettivo, le agevolazioni predette sono applicabili per "l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari", rientrando senza dubbio alcuno in tale contesto le dotazioni strumentali per l'espletamento dell'attività istituzionale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

Per poter usufruire dell'agevolazione fiscale, il legale rappresentante dell'ente richiedente, nel caso di specie il Comandante del Corpo VVF volontari, dovrà produrre una dichiarazione nella quale si attesti che l'ente acquirente rientra nella tipologia dei soggetti di cui all'art. 20 del D.L. 269/2003 sopra citato.

Le disposizioni normative di cui sopra generano non pochi dubbi interpretativi, anche a seguito della pubblicazione di un parere in merito da parte di una rivista fiscale specializzata (*La settimana fiscale del Sole Ventiquattrore*), che si allega in copia, in base al quale la norma sembrerebbe applicabile anche per i vigili del fuoco locali.

In considerazione dell'importanza del caso e al fine di poter dare precise e puntuali risposte in merito ai Corpi dei Vigili del fuoco del Trentino, sollevandoli da eventuali responsabilità dovute alla non corretta applicazione della norma, si richiede con la presente un parere in merito, con specifico riferimento alla sussistenza in capo ai Corpi VVF medesimi dei requisiti soggettivi previsti al citato art. 20 del DL 269/2003, necessari per poter godere dei benefici fiscali previsti dalla norma medesima.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- dott. ing. Fabio Berlanda -

## I QUESITI dei LETTORI

## Le RISPOSTE degli ESPERTI

Rubrica a cura di  
Carlo Delladio e Mario Jannaccone

ACCERTAMENTO con ADESIONE  
VERSAMENTO RATEALE delle SOMME DOVUTE

*Si chiede di conoscere se, in caso di pagamento in otto rate trimestrali delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, il contribuente è obbligato a presentare una garanzia all'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo dovuto.*

La risposta al quesito è affermativa, in quanto, per espressa previsione normativa (art. 8, D.Lgs. 218/1997 [CFF n. 4680]), qualora le somme dovute a seguito di accertamento con adesione siano versate ratealmente (in 12 rate trimestrali di pari importo se l'ammontare dovuto supera € 51.645,69 o in 8 rate trimestrali di pari importo per le somme fino a € 51.645,69), il contribuente è obbligato a presentare all'Ufficio che ha redatto il concordato idonea garanzia avente una durata pari al periodo di rateazione aumentato di un anno.

Le forme di garanzia sono quelle previste dal-

l'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 [CFF n. 238a] e precisamente:

- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa;
- fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le banche di credito cooperativo e casse rurali o da un'impresa commerciale giudicata solvibile dall'Amministrazione finanziaria;
- polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

M.Ja.

CONTRIBUTO per l'ACQUISTO di un'AUTOBOTTE  
da PARTE dei VIGILI del FUOCO

*Si chiede se anche i vigili del fuoco volontari possano beneficiare degli incentivi per l'acquisto di beni mobili destinati ad attività antincendio.*

In primo luogo va evidenziato che l'art. 20, D.L. 30.9.2003, n. 269, conv. dalla L. 24.11.2003, n. 326 in materia di sviluppo dell'economia e di correzione dei conti pubblici, ha integrato la disposizione di cui all'art. 96, L. 21.11.2000, n. 342. In particolare, il citato art. 20 ha previsto che per l'acquisto di autoambulanze, i vigili del fuoco volontari, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6, L. 11.6.1991, n. 266 e le Onlus possono conseguire il contributo di cui all'art. 96, co. 1, nella misura del 20% del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione operata mediante compensazione nel Modello F24.

Si consente in questo modo all'ente beneficiario di ottenere uno sconto sul prezzo complessivo (comprensivo dell'Iva) pari al 20%.

Allo stesso tempo, tale sconto viene utilizzato dal venditore in compensazione dei propri debiti verso l'Erario secondo le disposizioni del D.Lgs. 241/1997.

Per i vigili del fuoco volontari, le associazioni di volontariato e le Onlus è, così, possibile ottenere il contributo attraverso uno sconto sul prezzo di vendita, con una contemporanea rinuncia da parte dell'Erario all'Iva che verrà utilizzata in compensazione dal venditore.

Si osserva, in particolare, che i vigili del fuoco volontari sono stati inseriti quali beneficiari dell'agevolazione soltanto in sede di conversione del

INDICI	NOVITÀ	GUIDA PRATICA	PRIMO PIANO	ENTI NON COMMERCIALI	QUESITI	VARIE	PREVIDENZA	AGENDA
--------	--------	---------------	-------------	----------------------	---------	-------	------------	--------

## I QUESITI dei LETTORI

D.L. 269/2003.

L'Agenzia delle Entrate con la R.M. 19.2.2004, n. 18/E ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, mediante il Modello F24, del credito d'imposta per la vendita dei beni in questione. Il codice tributo da usare da parte del venditore è il 6769, denominato «Credito d'imposta per la vendita di autoambulanze e di beni mobili registrati destinati ad attività antincendio - Articolo 20, del decreto legge 30 settembre 2003 n.

269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Per poter usufruire dell'agevolazione fiscale, è sufficiente che il legale rappresentante del corpo dei vigili del fuoco volontari esibisca al venditore una dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge con la quale si attesti che l'ente acquirente rientra nella tipologia dei soggetti di cui all'art. 20, D.L. 269/2003, conv. dalla L. 326/2003.

C.De.

## IMPOSTE DIRETTE - INDENNITÀ di ESPROPRIO

*Nel mese di luglio 2005 ho ricevuto dal Comune un'indennità per l'espropriazione di un terreno. Vorrei sapere se tale somma dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2006.*

Le indennità di esproprio sono quelle conseguite nell'ambito di una procedura di esproprio, cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi, acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime. La C.M. 24.7.1998, n. 194/E ha precisato che tra le indennità di esproprio sono altresì comprese quelle percepite a titolo di risarcimento danni per occupazione acquisitiva, ossia a seguito di un'espropriazione di fatto.

Il reddito conseguito a seguito dell'esproprio del terreno è privo di rilevanza reddituale, poi-

ché la ritenuta del 20%, operata all'atto della corresponsione dell'indennità, è a titolo di imposta. Tuttavia, il soggetto espropriato può scegliere, qualora lo ritenga più conveniente, in sede di dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2006 - Persone fisiche) di optare per la tassazione ordinaria (mediante opzione da effettuarsi nel Quadro RM), ovvero per la tassazione separata. In tali casi la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto.

C.De.

IMPOSTE sui REDDITI e IVA  
OMESSA IMPUGNAZIONE dell'AVVISO di ACCERTAMENTO

*Alcuni giorni fa mi è stato notificato, da parte del locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, un avviso di accertamento, per l'anno 1999, ai fini Irpef, Irap e Iva. Desidererei sapere se la normativa mi consente di prestare acquiescenza all'accertamento notificato in relazione alla sola sanzione amministrativa (vale a dire versando entro 60 giorni dalla notifica la sanzione medesima ridotta ad 1/4) e nel contempo di presentare istanza di accertamento con adesione per quanto riguarda la determinazione del reddito accertato. In caso di acquiescenza totale all'avviso di accertamento, di quali benefici potrò fruire?*

In via preliminare è da rilevare che, in linea di massima, gli effetti conseguenti alla definizione per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento si possono equiparare sostanzialmente a quelli conseguenti alla definizione a seguito dell'accertamento con adesione in materia di imposte sui redditi e di Iva. Pertanto, ai sensi dell'art. 15, co. 2, D.Lgs. 218/1997 (CFF 0 4687), l'accertamento in materia di imposte sui redditi e/o di Iva, oltre alla riduzione

ad 1/4 delle sanzioni irrogate, produce gli ulteriori effetti di seguito elencati.

In particolare, non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali ed assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

Esclude la punibilità di taluni reati previsti dal D.L. 429/1982, convertito dalla L. 516/1982 (abrogato dall'art. 25, co. 1, lett. d), D.Lgs. 74/2000, con

INDICE NOVITA' GUIDA PRATICA PRIMO PIANO ENTI NON COMMERCIALI QUESITI VARIE PREVIDENZA AGENDA

CFF 0 - CFF 0: vedi CODICI FISCALI FRIZZERA n. 1 e n. 2